



Vertenza n. I00273/2019

REPUBBLICA ITALIANA

PROCURA REGIONALE PRESSO LA

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

– SEDE DI TRENTO –

Ricorso per resa di conto

(art. 141 Codice di giustizia contabile)

della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Trento - (C.F. 80218670588 - PEC: *trento.procura@corteconticert.it*).

1. In fatto

1.1 Con nota n. 3929 del 23 ottobre 2018 il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, segnalava il mancato deposito dei conti giudiziali da parte dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "*Beato de Tschiderer*" con sede in Trento (di seguito anche semplicemente "Ente"), per gli anni dal 2013 al 2017 (estremi compresi).

1.2 Con decreto di acquisizione documenti al prot. n. 1541 del 02.05.2019, si chiedevano le generalità di ciascun agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale del tesoriere, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili, succedutosi tempo per tempo.

1.3 Con nota prot. n. 2804 del 15.05.2019 (doc. 1), il Direttore della citata APSP dava parziale riscontro alla richiesta istruttoria, richiamando, nell'occasione, le osservazioni rassegnate dall'Unione

Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UIPA) (doc. 2), tese ad escludere l'adempimento sollecitato in quanto: *i)* per il conto del tesoriere e dell'economo mancherebbe il riferimento normativo che espressamente lo rende cogente per le APSP del Trentino; *ii)* per la figura del consegnatario, in disparte la fonte normativa, mancherebbe il presupposto di fatto in quanto nessun bene è gestito a "magazzino", prevedendo le procedure di acquisizione la consegna direttamente al servizio utilizzatore. In ragione di tanto venivano fornite le sole generalità del tesoriere e dell'economo.

1.4 In esito all'incompleto riscontro fornito dall'APSP, come sopra descritto, con specifico riguardo al conto del consegnatario dei beni sono state richieste, con decreto istruttorio di data 11/05/2021, al prot. n. 2069 del 07/06/2021, le generalità complete delle persone fisiche che, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017, hanno ricoperto il ruolo di Direttore della Struttura.

1.5 In esito al predetto decreto istruttorio, con nota del Direttore della A.P.S.P. in parola prot. n. 3481 del 10/06/2021 (doc. 3) sono stati forniti i dati richiesti, quindi le generalità del Direttore che ha rivestito la carica presso la A.P.S.P. nel quinquennio considerato.

2. In diritto

2.1 L'art. 610, comma 1 del R.D. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), da leggere in uno con le disposizioni del precedente art. 178 del medesimo testo normativo e con quanto previsto dall'art. 74 del R.D. n. 2440/1923, ha stabilito che *"tutti gli agenti dell'amministrazione*

che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie ...devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

2.2 Il D.Lgs. 30/06/2011, n. 123, in sede di riforma dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, all'art. 16, comma 1, ha previsto che *gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti (cd. Agenti contabili di fatto), devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltrare ai competenti uffici di controllo.*

2.3 In tal senso l'art.139 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016), ha previsto che *“(1) Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. (2) L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente*

alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”.

In caso di mancato deposito, il successivo art. 141 prevede che il pubblico ministero, anche di sua iniziativa, possa promuovere il giudizio per la resa del conto con ricorso al giudice monocratico designato.

2.4 L’art. 181, comma 2, della L.R. 3/05/2018, n. 2, statuisce che “*Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, **secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti***”, e dunque anche secondo la disciplina statale che regola la giurisdizione contabile, di guisa che non occorre la intermediazione di norme provinciali che le rendano cogenti e direttamente applicabili.

2.5 Con particolare riferimento agli Enti territoriali ricadenti nel territorio delle due Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’art.27 del DPGR 28/05/1999, n. 4/L (Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), prevede la responsabilità del tesoriere per “*tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia*

maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

2.6 Quanto all’obbligo di resa del conto giudiziale, che si pretende sia adempiuto da parte degli agenti contabili dell’Ente in oggetto, risultato della trasformazione, disposta dalla L.R. n. 7/2005, delle IPAB in Enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, non economici, si rileva che: **a)** tali Aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari; **b)** partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalle Province autonome, con il fine di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare; **c)** svolgono attività di erogazione di interventi e servizi socioassistenziali e socio-sanitaria carico del fondo sanitario, una volta che queste sono state autorizzate e accreditate dal servizio sanitario provinciale, e viene svolta tramite la stipulazione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali delle due province (art. 2); **d)** ricevono risorse pubbliche dal sistema sanitario provinciale per lo svolgimento dei loro compiti, così come pubblici sono gli interessi generali alla cui soddisfazione concorre l’azione dell’Ente. Al contempo, la qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato - ha maneggio del pubblico danaro). Essenziale è, invece, che in relazione al maneggio del danaro sia

costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del danaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (ex plurimis Cass. S.U. n. 12367/2001).

2.7 Quanto all'ordinamento contabile delle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (D.P. Reg. 13/04/2006, n. 4/L - approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7), esso già prevede obblighi di resa del conto all'amministrazione: (art. 26) *“Il tesoriere rende alle aziende il conto della propria gestione di cassa entro il mese di febbraio di ciascun anno, allegando l'estratto conto annuale dettagliato. Le aziende definiscono con regolamento i rapporti con il tesoriere”*; (art. 27) *“Le aziende definiscono con regolamento i compiti demandati al servizio economato, le strutture e le unità operative alle quali gli stessi possono essere affidati, nonché le modalità di gestione, di rendicontazione e di tenuta delle scritture”*. Tali adempimenti, tuttavia, in ragione di quanto sopra argomentato, non esonerano dell'obbligo di resa del conto giudiziale, né si sostituiscono ai controlli che specificamente ricadono nel perimetro della giurisdizione contabile intestata alla Corte dei conti.

2.8 Non rileva, quale circostanza per escludere l'obbligo di resa del conto giudiziale, l'eventuale inesistenza di un “magazzino, in quanto *“la semplice mancanza di un deposito o magazzino non può esonerare,*

perciò stesso, il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto

giudiziale da compilarsi a norma dell'art. 626 del R.D.23 maggio 1924,

n. 827" (vedi, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Trento, sentenza n.

27/2017 e i decreti del Giudice monocratico ex art. 141 del C.g.c,

presso la stessa Sezione, n. 23/2020 e n. 25/2020 pubblicati il

29/07/2020 che hanno fatto nuova affermazione dei medesimi principi).

Ne consegue che, in mancanza della formale nomina di un

consegnatario con debito di custodia, la predetta posizione e la

conseguente assunzione degli obblighi connessi viene di fatto assunta

dal Direttore dell'Ente che, in forza del principio di distinzione dei poteri

di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione (art. 2, c. 4, L.R.

n. 7/2005), è la figura dirigenziale di più alto grado all'interno della

struttura. A sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/2005 al direttore compete

l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo - in

referimento a quanto stabilito dal citato art. 2, comma 4 - e gli è affidata

la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda. Il Direttore è anche

responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed

efficacia della gestione, nei limiti delle risorse assegnategli e delle

attribuzioni conferitegli; svolge compiti di collaborazione e funzioni di

assistenza giuridico amministrativa e contabile nei confronti degli

organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa

alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2.9 Alla data odierna non è pervenuta notizia del deposito dei conti

giudiziali del Tesoriere, dell'Economo e del Consegnatario di beni

dell'Azienda Pubblica Servizi alla persona "*Beato de Tschiderer*" con

sede in Trento, relativamente agli anni dal 2013 al 2017 compresi.

2.10 Pertanto, si ravvisa la necessità di chiedere la fissazione di un termine affinché gli agenti contabili, come appresso individuati e indicati (e, con specifico riguardo al conto del consegnatario di beni, con l'onere posto in capo al/i soggetto/i che ha/hanno rivestito il ruolo di direttore pro tempore dell'APSP nel periodo 2013-2017, secondo quanto previsto dall'art.141, comma 5 del d.lgs.174/2016) presentino all'amministrazione di pertinenza i conti giudiziali riferiti al danaro e agli altri beni di cui ciascuno abbia avuto maneggio e gestione negli esercizi e per i periodi a ciascuno spettanti, anche ricorrendo, per analogia, ai modelli approvati con D.P.G.R. 06/12/2001, n. 17/L (in modifica del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di codesta Sezione giurisdizionale (per tutte, sentenza n. 27/2017), rappresentando le conseguenze, in termini di responsabilità, in caso di ulteriore inadempienza.

CONTI/PERIODO	AGENTE CONTABILE
<u>TESORIERE</u>	CASSA RURALE DI TRENTO - BANCA DI
<u>dal 2013 al 2017</u>	CREDITO COOPERATIVO
	SOCIETA' COOPERATIVA
	Attuale denominazione:
	CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA,
	E VALLE DI CEMBRA B.C.C.
	Cod. fiscale e P.IVA: 00107860223
	Sede: VIA RODOLFO BELENZANI, 12
	38122 - TRENTO (TN)

		nella persona del	
		legale rappresentante pro tempore	
	<u>ECONOMO</u>	Sig.a GIRARDI MARZIA	
	<u>dal 2013 al 2017</u>	nata a Trento (TN) il 15/8/1967	
		codice fiscale: GRRMRZ67M55L378F	
		residente in	
		FRAZIONE RONCOGNO	
		VICOLO AI RONCHI N. 20	
		38057 - PERGINE VALSUGANA (TN)	
	<u>CONSEGNATARIO</u>	Sig.a IORIATTI CRISTINA	
	<u>BENI MOBILI</u>	nata a Ravenna (RA) il 14/3/1964	
	<u>dal 2013 al 2017</u>	codice fiscale: RTTCST64C54H199T	
		residente in	
		Via SAN VITO N 51	
		38121 - TRENTO (TN)	

P.Q.M.

Il Pubblico Ministero

RICORRE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 2, D.Lgs. 174/2016,
 al Sig. Giudice designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale
 della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento
 – affinché assegni, con decreto, agli agenti contabili come sopra
 individuati e nominati, un termine perentorio per il deposito dei rispettivi
 conti, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza
 del decreto medesimo, ovvero all'acquisizione dei medesimi ove

presentati e non depositati, salvo la compilazione d'ufficio dei conti omessi, a spese dell'agente contabile, con l'avvertenza dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 141 D. Lgs. 174/2016 in caso di grave e ingiustificato ritardo o inadempienza.

Si producono, in allegato, i seguenti documenti:

doc. 1) nota della A.P.S.P. "*Beato de Tschiderer*" con sede in Trento, prot. n. 2804 del 15.05.2019;

doc. 2) nota prot. n. 400 del 03/05/2019 dell'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza–UPIPA di Trento;

doc. 3) nota della A.P.S.P. "*Beato de Tschiderer*" con sede in Trento, prot. n. 3481 del 10/06/2021;

Trento, 17 giugno 2021

IL PUBBLICO MINISTERO

V.P.G. Cons. Roberto Angioni